



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18060

Data: 13/11/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/11/2018 relativo all'incontro (11535) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta (AO) il 10/11/2018 tra HC Aosta Gladiators (612) e HC Chiavenna (093).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Diffida inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.c. Aosta Gladiators (612)** ai sensi dell' Art.23 del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art.11 delle N.O.F.A. IHL Division 1 2018/2019.

Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore **Baraldi Davide** (n. tessera 34466) della società A.s.d. H.c. Aosta Gladiators 612 per violazione dell' Art. 9.2.6 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

A.s.d. H.c. Aosta Gladiators (612) : dal rapporto arbitrale emerge che la squadra di casa si presentava all' incontro priva di allenatore in panchina, in violazione di quanto dispone l' art.11 delle N.O.F.A. - IHL Division 1 2018/2019.

Ciò premesso, si **diffida** la predetta società dal reiterare una simile condotta, con esplicito **avvertimento** che al verificarsi, in futuro, di analoga violazione regolamentare, verrà inflitta la più grave sanzione disciplinare della squalifica del campo di gara, come previsto dall' art.23 del Regolamento di Giustizia.

Baraldi Davide (n. tessera 34466) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,20, dopo un' interruzione del gioco, il predetto giocatore dava avvio ad inutili e reiterate proteste. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, si rivolgeva allo stesso con le seguenti parole offensive: "sei un coglione". Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco.

A questo punto, dopo che gli era stato intimato di recarsi nella panca delle penalità, pronunciava all' indirizzo dell' arbitro la seguente frase: "vaff...".

Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta. Uscito dalla pista ghiacciata, anziché avviarsi verso il proprio spogliatoio, sostava nei pressi del campo, continuando a protestare e gesticolare per alcuni minuti e venendo quindi allontanato da alcune persone presenti. Ciò premesso, il comportamento del Baraldi Davide appare gravemente lesivo dell'onore e decoro del direttore di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità dell' arbitro presente. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Baraldi Davide vi è la reiterazione delle ingiurie e delle proteste, proseguite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta e addirittura dopo l' uscita dal campo di gara per effetto della decretata espulsione.

Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l' inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo editale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2018-2019**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.c. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi